

	In carta libera ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)	Registrato a Vicenza il 19/04/2021 al n. 13599 serie 1T
	REPERTORIO N. 1.420 RACCOLTA N. 797 VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA "OPERA DI SOCCORSO DELL'ORDINE DI SAN GIOVANNI IN ITALIA - ALTO VICENTINO I GIOVANNITI" ONLUS in sigla S.O.G.IT. - CROCE DI SAN GIOVANNI - ALTOVICENTINO - ONLUS ISCRITTA AL REGISTRO GENERALE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO - REGIONE DEL VENETO n. "VI0196" REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno duemilaventuno il giorno sei del mese di aprile, in Fara Vicentino (VI), presso la Sala Formazione di Via Astico n. 42, alle ore 18.40 (diciotto e minuti quaranta).	
	Avanti a me Dott. SERENA CAPOTOSTI , Notaio in Vicenza ed ivi residente con lo studio in Corso Fogazzaro n. 18 ed iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa,	
	SI E' PERSONALMENTE COSTITUITO IL SIGNOR GUSELLA CLAUDIO , nato a Cartigliano (VI) il giorno 23 maggio 1950, residente e domiciliato a Fara Vicentino (VI), Via Termine n. 8, il quale interviene a quest'atto nella sua veste di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della Associazione	
	"OPERA DI SOCCORSO DELL'ORDINE DI SAN GIOVANNI IN ITALIA - ALTO VICENTINO I GIOVANNITI" ONLUS in sigla S.O.G.IT. - CROCE DI SAN GIOVANNI - ALTOVICENTINO - ONLUS, con sede in Fara Vicentino (VI), Piazza A. Arnaldi n. 23, codice fiscale n. 93007530244, iscritta al n. 841 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato al n. VI0196, la cui iscrizione è stata confermata con Decreto del Direttore della unità organizzativa dipendenze, terzo settore, nuove marginalità e inclusione sociale n. 6 del 26 marzo 2019, ed iscritta all'Albo Regionale dei Gruppi Volontari di Protezione Civile al n. PCVOL-05-A-0178-VI-12.	
	Il costituito, cittadino italiano, della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certo,	
	mi comunica che è qui riunita, in unica convocazione, l'assemblea straordinaria della predetta associazione per discutere e deliberare sul seguente	
	ORDINE DEL GIORNO <u>Assemblea straordinaria</u>	
	Adeguamento statuto di sezione alle direttive del Terzo Settore.	
	<u>Assemblea ordinaria</u> OMISSIS	

Il comparente invita me notaio ad assistere alla riunione dell'assemblea, per la parte straordinaria, ed a rogarne il verbale in funzione di segretario.

Aderendo io notaio a detta richiesta do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, nella sua veste di Presidente del Consiglio Direttivo, il signor GUSELLA CLAUDIO, richiedente, il quale, dopo aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti a partecipare alla presente Assemblea, come lo stesso mi conferma,

CONSTATATO

. che l'assemblea è qui riunita, in unica convocazione, per questo giorno ed ora con avviso scritto a ciascuno degli associati aventi diritto, nei termini previsti dallo statuto;

. che sono personalmente presenti in proprio tutti gli associati aventi diritto e, precisamente, n. 10 (dieci) su 10 (dieci), come si evince dal foglio presenze che resterà agli atti della associazione;

. che sono presenti tutti i componenti del Consiglio Direttivo, e, precisamente, oltre a sé medesimo, Presidente, i signori:

Manea Giovanni, Vice Presidente, Lazzaretto Chiara, Segretario, Cellere Giuliana, Tesoriere, Scandian Gaetano e Brazzale Paolo, Consiglieri, Lain Giuseppe Stefano, Direttore Sanitario;

. che sono presenti tutti i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone dei signori Pauletto Moreno, Presidente, Pavan Renzo e Sperotto Maria Teresa, componenti;

dichiara

l'Assemblea legalmente costituita e valida per deliberare e passa quindi alla trattazione di quanto posto all'ordine del giorno, di cui i presenti si dichiarano edotti.

Iniziando la trattazione dell'Ordine del Giorno il Presidente riferisce sulla necessità di procedere ad una revisione dello statuto per adeguarlo alle disposizioni per il Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, precisando che il testo dello statuto, nella nuova versione, proposto per l'approvazione, è stato a tutti comunicato e che nello stesso risulta modificata anche la sede legale da Fara Vicentino (VI), Piazza A. Arnaldi n. 23 a Fara Vicentino (VI), Via Astico n. 42, ove, dà atto il Presidente, già di fatto si svolge l'attività dell'Associazione. Ne illustra quindi il contenuto, sottolineando e soffermandosi sui vari cambiamenti che si propongono all'assemblea.

Il Presidente, terminata l'esposizione, chiede ai presenti se intendono effettuare interventi. Nessuno chiede la parola.

Udita l'esposizione del Presidente, l'assemblea degli associati, per alzata di mano, all'unanimità, senza alcuna astensione, come mi conferma il Presidente,

delibera

1) di approvare il testo dello statuto nella nuova versione

proposta e di approvare, in particolare, il trasferimento della sede legale da Fara Vicentino (VI), Piazza A. Arnaldi n. 23 a Fara Vicentino (VI), Via Astico n. 42; statuto che, nella sua nuova versione, viene allegato sotto la lettera "A" al presente atto per farne parte integrante, previa approvazione e sottoscrizione del comparente e di me notaio, nonché previa lettura da me datane al comparente stesso, presente l'assemblea;

2) di dare mandato al Presidente del Consiglio Direttivo di compiere tutti gli atti e le formalità conseguenti alla presa deliberazione, inviando comunicazione agli uffici competenti. Vengono infine conferiti all'Organo Direttivo tutti i poteri opportuni e necessari per dare giuridica efficacia alle deliberazioni prese ed attuazione anche formale delle stesse, anche ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il comparente precisa che l'Associazione è proprietaria dei seguenti automezzi:

1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE - USO PROPRIO
OLMEDO - DOBLO' CLEAR VIEW

Telaio ZFA26300006E60218
Targa FJ 918 GZ

2) AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE - USO PROPRIO
VOLKSWAGEN - TRANSPORTER

Telaio WV1ZZZ7HZHH163376
Targa FK 664 GW

3) AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE - USO PROPRIO
VOLKSWAGEN - KOMBI

Telaio WV2ZZZ7HZLH069555
Targa GD 921 ND

4) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE - USO PROPRIO
NISSAN - NISSAN QASHQAI

Telaio SJNFCAJ10U2659099
Targa EP 256 NX

5) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE - USO PROPRIO
FIAT/OLMEDO

DUCATO TWIN ARM
Telaio ZFA25000002J18100

Targa FT 172 MJ

6) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE - USO PROPRIO
FIAT

FIAT DOBLO' - OLMEDO - TRIPOD

Telaio ZFA26300006F51876
Targa FW 558 BZ

7) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE - USO PROPRIO
FIAT PUNTO

Telaio ZFA1990000P066657
Targa EV 382 MH

8) AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE - USO PROPRIO
ARICAR

LIFE 2 - SAFETY 2

Telaio ZFA25000002N83404

Targa FZ 472 BV

9) AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE - USO PROPRIO

ARICAR - ARICAR S.P.A.

Telaio ZFA25000002806443

Targa EY 817 YH

Il comparente precisa altresì che l'Associazione non è proprietaria di beni immobili.

Vengono autorizzate tutte le conseguenti formalità di trascrizione presso qualsiasi ufficio pubblico e privato con esonero per chiunque da ogni responsabilità al riguardo.

Conclusa la trattazione di quanto posto all'ordine del giorno, per la parte straordinaria, alle ore 19.23 (diciannove e minuti ventitre);

l'Assemblea continua la trattazione dell'ordine del giorno, in sede ordinaria, con la nomina di un ulteriore Segretario.

Le spese del presente atto inerenti e conseguenti sono a carico dell'Associazione. Si richiedono le agevolazioni fiscali previste per legge ed in particolare l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.Lgs. 117/2017 e l'esenzione dall'imposta di registro, ai sensi dell'art. 82, comma 3, del medesimo decreto.

-

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, e da me completato a mano su due fogli per facciate quattro e quanto leggesi della quinta.

Di esso ho dato lettura, presente l'assemblea, al comparente, il quale lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore 19.25 (diciannove e minuti venticinque).

F.TO: GUSELLA CLAUDIO

F.TO: SERENA CAPOTOSTI NOTAIO (L.S.)



ALL. "A"
Rep. n. 1420
Racc.n. 797

STATUTO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO O.D.V. OPERA DI SOCCORSO DELL'ORDINE DI SAN GIOVANNI IN ITALIA – I GIOVANNITI SEZIONE ALTOVICENTINO

Art. 1

(Denominazione, sede, durata ed emblema)

E' costituito ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito "Codice del Terzo Settore") e della normativa in materia, nella forma giuridica dell'associazione riconosciuta, e con durata illimitata, l'Ente del Terzo Settore denominato: **"OPERA DI SOCCORSO DELL'ORDINE DI SAN GIOVANNI IN ITALIA – ALTOVICENTINO I GIOVANNITI O.D.V."** e abbreviato con la sigla di **"S.O.G.IT. - CROCE DI SAN GIOVANNI – ALTOVICENTINO O.D.V."**, successivamente indicato come "Associazione".

L'Associazione ha sede legale nel Comune di FARA VICENTINO (Vicenza), in Via Astico n. 42, codice fiscale 93007530244.

L'eventuale successivo cambio di sede nell'ambito del Comune non comporterà variazione dello Statuto, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'emblema e anche il sigillo dell'Associazione consiste in una croce bianca a otto punte su fondo rosso, con la scritta S.O.G.IT. – CROCE DI SAN GIOVANNI in nero su anello bianco contornato in nero.

Questo emblema deve figurare sul frontespizio dello Statuto nonché su tutti i mezzi operativi e su tutti i documenti e strumenti di comunicazione dell'Associazione.

Art. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, prevalentemente a favore di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'Art. 5, lettere b), d), v), w) e y) del Codice del Terzo Settore di seguito descritte, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

b) interventi e prestazioni sanitarie: servizi di trasporto socio sanitario e di emergenza urgenza a mezzo di autoambulanza;

d) iniziative di formazione ed informazione sanitaria;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

y) attività di Protezione Civile (ai sensi della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modificazioni) e per la tutela dell'ambiente.

In particolare, l'attività dell'Associazione si concretizza nelle seguenti opere:

1. la costruzione di una società più giusta e solidale attraverso la tutela ed il riconoscimento dei diritti della persona, nonché quant'altro abbia a riferimento la capacità umana di impegnarsi nell'aiuto e l'assistenza agli altri;
2. la rappresentanza a livello locale, nazionale ed internazionale delle Associazioni appartenenti;
3. la tutela, assistenza, promozione e coordinamento, sia sul territorio nazionale che all'estero, del volontariato organizzato;
4. lo sviluppo di una cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini;
5. l'assistenza, la promozione ed il sostegno dei diritti dell'infanzia e delle adozioni



- internazionali e la cooperazione internazionale;
6. la promozione, l'organizzazione ed il coordinamento del trasporto socio sanitario, di soccorso, di emergenza e di urgenza;
 7. la promozione e il coordinamento dei servizi sociali, socio sanitari e assistenziali;
 8. la promozione, l'organizzazione, il coordinamento e la gestione delle attività di Protezione Civile e di tutela dell'ambiente;
 9. il perseguire con spirito cristiano esclusivamente fini di solidarietà e di pubblica utilità;
 10. la promozione e gestione di iniziative di formazione e informazione sanitaria;
 11. iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio negli ambienti di vita e di lavoro anche in collaborazione con organizzazioni private e Pubbliche Amministrazioni;
 12. corsi di educazione sanitaria e primo soccorso a diversi livelli di approfondimento per aziende (Legge 626/94), scuole, società sportive, privati cittadini;
 13. promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale del JOIN (JOHANNITER ORDER INTERNATIONAL) seguendo le indicazioni e competenze di S.O.G.IT. Nazionale;
 14. assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/17.

L'Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Veneto. In casi eccezionali ed occasionali, l'Associazione può operare al di fuori di tale territorio, in particolare nell'eventualità in cui debba prestare altresì soccorso ai colpiti da gravi calamità naturali e non, in Italia e all'estero.

Art. 3

(Ammissione, numero degli associati e requisiti)

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche maggiori di età, senza distinzione di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che ne condividano le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente a realizzarle.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici ed indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivarlo e comunicarlo agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi ha proposto la domanda può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere



che sull'istanza si pronunci l'Assemblea degli associati, la quale delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'Art. 5 del presente Statuto (morte, recesso, esclusione).

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, ed è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore a 7 (sette). Se tale numero minimo di associati viene meno, esso deve essere integrato entro 1 (uno) anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra Sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Sono associati ordinari, coloro che aderiscono all'Associazione e sottoscrivono la quota associativa.

Sono associati volontari, coloro che, oltre ad aderire all'Associazione ed a sottoscrivere la quota associativa, si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione.

Art. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli Organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere alla elaborazione e all'approvazione del programma dell'attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 15;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e successive modificazioni.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento ed i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Art. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di socio si perde per:

- a) esclusione
- b) recesso
- c) decesso

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli Organi associativi, arreca danni materiali o morali all'Associazione, oppure non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione avviene mediante deliberazione motivata del Consiglio Direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, ed ha effetto dal momento della sua comunicazione all'associato escluso, che dovrà avvenire a mezzo raccomandata o P.E.C. .

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.



Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare un'apposita delibera da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima. L'associato è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6 **(Organi)**

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (qualora la relativa nomina sia obbligatoria per legge);
- l'Organo di revisione (qualora la relativa nomina sia obbligatoria per legge).

Ai componenti degli Organi associativi non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 7 **(Assemblea)**

L'assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel Libro degli associati ed in regola con il versamento della quota associativa ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, riportata in calce all'avviso di convocazione. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato. Si applicano i commi 4 e 5 dell'Art. 2372 del Codice Civile, in quanto compatibili.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone, che sono segreti. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

Le deliberazioni validamente assunte dall'Assemblea valgono per tutti gli associati, anche assenti o dissenzienti.

A. Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- nomina e revoca i componenti degli Organi associativi (Consiglio Direttivo nonché Organo di Controllo e Organo di Revisione, quando previsti);
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi (art. 28 del Codice del Terzo Settore) e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

B. Convocazione



L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro la fine del mese di aprile. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta - contenente l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione - spedita almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati e/o mediante comunicazione tramite e-mail, unitamente ad avviso da affiggere nella sede legale dell'associazione.

C. Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

D. Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari, compreso tra 5 (cinque) e 9 (nove), di componenti, nominati dall'assemblea tra gli associati; durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

Riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza, si applica l'Art. 2382 del Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno 1/3 (un terzo) dei componenti ne faccia richiesta, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima, nei quali vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

I componenti del Consiglio Direttivo, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste dall'Art. 26 del Codice del Terzo Settore (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza), a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai componenti del Consiglio Direttivo è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono riferibili a terzi che non siano iscritti nel suddetto Registro Unico Nazionale.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'assemblea o di altri Organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti del Consiglio Direttivo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;



- predisporre la stesura del bilancio consuntivo dell'anno e del bilancio di previsione dell'anno successivo e, se previsto, del bilancio sociale e sottoporli all'approvazione dell'assemblea degli associati nonché curare gli ulteriori adempimenti normativamente previsti;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Art. 9

(Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti (nominati dall'Assemblea) a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca o per gravi motivi, decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti.

Almeno 1 (uno) mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali Organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Ogni qual volta il Presidente sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni viene sostituito dal Vice Presidente, già nominato tra gli appartenenti del Consiglio Direttivo.

Art. 10

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi previsti dalla Legge.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida vigenti in materia.
- Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti previsti dalla Legge, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 11

(Organo di Revisione legale dei conti)

L'Organo di Revisione legale dei conti è nominato nei casi previsti dalla Legge. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro, salvo che l'incarico sia affidato all'Organo di controllo.

Art. 12

(Divieto di distribuzione degli utili)



L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 13

(Risorse economiche e Patrimonio)

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento ed allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività di raccolta fondi;
- attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'Art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' stato costituito un fondo di deposito monetario di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) di cui il 30% (trenta per cento), pari a Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento virgola zero zero), destinato a costituire "il fondo patrimoniale di garanzia".

Il patrimonio dell'associazione non potrà scendere al di sotto del valore minimo prescritto per il conseguimento della personalità giuridica dall'art. 22, comma 4, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. In caso di diminuzione sotto il minimo suddetto di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo, ovvero nel caso di sua inerzia l'Organo di controllo, se nominato, devono senza indugio convocare l'Assemblea degli associati per deliberare la ricostituzione del patrimonio sopra il minimo, ovvero la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Art. 14

(Bilancio di esercizio e Bilancio sociale)

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale, con decorrenza dal giorno 1° (primo) gennaio di ogni anno, ai sensi degli Artt. 13 e 87 del Codice del Terzo Settore e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio (30 aprile) e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso ed il bilancio sociale, qualora previsto, devono essere affissi presso la sede sociale e trasmessi a tutti gli associati aventi diritto di voto ovvero pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, o in qualsiasi caso in cui ne sia previsto l'obbligo, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 15

(Libri sociali)

Oltre le scritture prescritte dalle norme di Legge ai fini contabili e fiscali, l'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri:

- il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;



- il registro degli associati Volontari, che svolgono la loro attività in modo occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso Organo;
- il libro dei verbali dell'Organo di controllo e degli altri organi sociali.

Gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi prendendone visione diretta presso la sede dell'Associazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Art. 16

(Volontari)

Gli associati Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività degli associati Volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Agli associati Volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. I limiti massimi e le condizioni sono preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo e, comunque, sono vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dagli associati Volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'Art. 17 del Codice del Terzo Settore.

La qualità di associato Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare gli associati Volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore.

Art. 17

(Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero degli associati Volontari (Art. 33 del Codice del Terzo Settore).

Art. 18

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione di volontariato e le Pubbliche Amministrazioni di cui all'Art. 56 del Codice del Terzo Settore, sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 19

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore o ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 20



(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, da eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile nonché dallo Statuto Nazionale S.O.G.IT. e dalle norme vigenti in materia e dai principi generali dell'ordinamento.

Art. 21

(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di ONLUS di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/2017.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore.

F.TO: GUSELLA CLAUDIO

F.TO: SERENA CAPOTOSTI NOTAIO (L.S.)

Certifico io sottoscritto, dott. Serena Capotosti, notaio in Vicenza, iscritto nel Collegio notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale nei miei atti, con annesso allegato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter L. 16-2-1913 n. 89.

Si rilascia in carta libera per usi consentiti alla parte interessata. Vicenza, li 20 aprile 2021 nel mio studio in Corso Fogazzaro n. 18.

Firmato digitalmente: Serena Capotosti Notaio.



Firmato digitalmente da SERENA
CAPOTOSTI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
VICENZA:80017410244